



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2006-0006166 del 03/03/2006

Direzione Centrale Relazioni
Istituzionali
Federchimica
Fax. 06/54273240

Protocollo N. DSA-RIS-RI-00-2006.0232

Prof. Molteni

Trasmesso via fax
(Legge 30 dicembre 1991, n.142, art. 6, comma 2)

OGGETTO: Adempimenti previsti dal D.Lgs. 238/05

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 27/02/06, acquisita con prot. n. DSA/2006/5937 del 2/3/2006, concernente l'individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 238/2005, si rappresenta che la problematica medesima, a seguito di un quesito posto dalla Regione Piemonte, è stata già sottoposta al parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, che ha condiviso nel merito l'orientamento interpretativo che di seguito si espone.

L'art.23, comma 1, del D.Lgs. n.238/05, sottopone i gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono assoggettati alla normativa in materia di prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti, a diversi adempimenti da porre in essere nel rispetto della tempistica ivi stabilita.

Una possibile interpretazione della norma la renderebbe applicabile non soltanto ai gestori che sono assoggettati per la prima volta al D.Lgs. n.334/99, ma alla totalità dei gestori che rientrano nell'ambito della disciplina.

Al riguardo, si ritiene che elementi interpretativi utili per una possibile soluzione della questione possano essere rinvenuti nella delega di cui all'art.20 della legge n.62/2005 (legge comunitaria 2004), della quale il decreto rappresenta l'esercizio, nonché nella relazione illustrativa al decreto stesso.

In primo luogo, infatti, giova ricordare che la disposizione in esame costituisce il recepimento di analoghe disposizioni contenute nella direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la direttiva 96/82/CE sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti e ha

Uit

previsto, tra l'altro, obblighi e termini specifici per i gestori degli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE, successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima.

La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. n.238/05, d'altra parte, indica che la finalità dell'art.23, comma 1, in esame è stata quella di introdurre una disciplina *ad hoc*, con obblighi e termini per i gestori che risultino soggetti al D.Lgs. n.334/99 per effetto dell'ampliamento del relativo campo di applicazione.

Per tali ragioni, come indicato anche dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei V.V.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la lettera circolare prot.n.DGPST/A4/RS/300 del 23.1.2006 che si allega in copia, si ritiene che gli adempimenti e la relativa tempistica di cui all'art.23, comma 1, del D.Lgs. n.238/05 siano applicabili alle seguenti categorie di gestori:

1. Gestori di stabilimenti che, precedentemente esclusi dalla disciplina, risultino ad essa sottoposti per la prima volta per effetto del D.Lgs. n.238/05;
2. Gestori di stabilimenti per i quali l'entrata in vigore del D.Lgs n.238/05 comporta obblighi diversi ai sensi degli artt.6, 7 e 8 del D.Lgs. n.334/99.

Bisogna poi rilevare che, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.238/05, che ha modificato l'art.6, comma 3, del D.Lgs. n.334/99, il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del decreto, deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie.

La modifica introdotta dall'art. 3, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 238/2005, come indicato dalla relazione illustrativa al decreto, ha lo scopo di porre rimedio ad una imprecisione contenuta nel testo previgente, relativamente ai termini di adeguamento per i gestori nel caso di modifiche tecniche al D.Lgs. n.334/99 o di mutamento nella classificazione delle sostanze.

Tale testo, infatti, prevedeva un unico termine di un anno, sia nel caso di modifiche introdotte a livello nazionale sia a livello comunitario, e ciò avrebbe potuto dare luogo a situazioni di non conformità rispetto alla disciplina comunitaria, qualora eventuali direttive sopravvenute avessero stabilito termini di adeguamento diversi rispetto a quello di un anno.

La disposizione vigente, pertanto, va intesa nel senso che il termine di un anno si applica nei seguenti casi:

1. Modifica normativa introdotta in ambito esclusivamente nazionale senza che sia previsto un termine diverso;

WP

2. Modifica normativa introdotta in attuazione di disciplina comunitaria senza che sia previsto un termine diverso.

In ogni caso in cui sia specificamente previsto un termine diverso da un anno, si applica tale termine.

In conclusione, quindi, i soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n.238/05, come in precedenza individuati, sono tenuti al rispetto dei termini indicati nell'articolo medesimo.

Si rappresenta inoltre che i termini suesposti, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 334/99, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 238/05, si applicano anche alla trasmissione delle informazioni di cui all'allegato V, che il gestore deve inviare unitamente alla notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Bruno Agnolia)

All:c.s.

Il direttore generale